



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 639/2024

Il Consiglio, nella seduta del 16.04.2024, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Antonio Sammarro;

Visto l'emendamento del Vice Presidente Raffaele Tuccillo;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i.;

Premesso che in data 19.03.2024 il dr. Buffoni Luca, presidente della Corte di Giustizia Tributaria di L'Aquila, ha presentato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria un quesito in merito al criterio da seguire per computare l'anzianità di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii., ai sensi della tabella F allegata al D. Lgs. 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., ed ha illustrato tre possibili soluzioni, rappresentando che *"in ogni caso, quale che sia la soluzione prescelta, l'anzianità così maturata dovrà essere ulteriormente moltiplicata per 1,25 alla luce dell'ultimo periodo della richiamata tabella F allegata al D. Lgs. 545/92"*.

Il dr. Buffoni Luca, in particolare, partendo dall'assunto che ai magistrati tributari l'anzianità calcolata secondo il criterio predetto debba essere riconosciuta a tutti i fini giuridici ed economici, ritiene che la stessa debba essere conteggiata ai fini dei concorsi o sulla base della carica rivestita dal magistrato tributario al momento del transito, ovvero debba essere ricondotta alla qualifica di giudice, con la conseguenza che gli incrementi per la funzione debbano essere riconosciuti esclusivamente con riguardo al periodo di effettivo svolgimento della medesima ovvero, sia pure in via subordinata, senza distinzione con riguardo alla carica esercitata nel ruolo unico.

Con specifico riguardo al primo aspetto, ritiene questo Consiglio che, sotto il profilo concorsuale, l'anzianità di cui all'art. 1, comma 7, della legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii abbia rilievo in sede di pubblicazione della "graduatoria finale della procedura di interpello, redatta sulla base dell'anzianità maturata alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all' articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico, come diciotto mesi di anzianità".

La citata normativa, dunque, attribuisce all'anzianità la funzione di selezionare i vincitori in caso di adesione al transito di un numero di aspiranti maggiore rispetto ai posti messi a concorso, e stabilire la precedenza tra gli stessi transitati sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, mentre non assume specifica in termini di criteri di valutazione nelle procedure concorsuali interne, se non per l'individuazione dello status di magistrato tributario, come si evince dal fatto che il comma 8 consente l'inquadramento sulla base dell'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 esclusivamente nelle qualifiche di cui alla tabella F-bis allegata al decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii, e non anche nei servizi prestati di cui alla tabella F che solo sulla scorta degli incarichi ricoperti nel corso della carriera presso le Corti di Giustizia Tributaria attribuisce i punteggi da utilizzare per redigere le graduatorie.

Al riguardo, va osservato che l'art. 11 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii. prevede, al comma 4 – bis che *"l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico*

per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto”, ed al comma 4 – ter lett. c) che “la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica”, senza operare distinzioni di sorta tra giudici e magistrati tributari, sia pure transitati, come si evince dall’uso del termine “componenti” che accomuna entrambi e, quindi, senza attribuire alcuna rilevanza alla graduatoria redatta sulla base dell’anzianità complessivamente maturata ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii., che viene considerata esclusivamente per individuare le qualifiche e, quindi, per applicare il coefficiente correttivo attribuito ai magistrati tributari sulla base dello status dell’aspirante.

Pertanto, in presenza di un’antinomia tra una norma diretta a riconoscere determinati effetti giuridici ed economici all’anzianità pregressa del magistrato tributario e altra norma diretta a regolare specificamente i punteggi attribuiti a fini della mobilità verticale e orizzontale interna alla giurisdizione tributaria, è da attribuire prevalenza a quest’ultima in applicazione del criterio di specialità. Tale soluzione appare coerente con l’intenzione del legislatore, in quanto, tra l’altro, l’analitica previsione di punteggio aggiuntivo rapportato agli incarichi ricoperti nella giurisdizione tributaria non potrebbe adattarsi, salvi complessi percorsi logici – estranei nel caso di specie al criterio ermeneutico logico o teleologico – alle diverse funzioni e ai diversi incarichi ricoperti dai magistrati tributari nelle magistrature di provenienza.

Si può ancora aggiungere che, laddove il legislatore ha voluto attribuire delle norme premiali dirette a favorire il transito nella giurisdizione tributaria dei giudici tributari appartenenti alle altre magistrature, lo ha fatto espressamente (es.: diritto di opzione; incremento retributivo; applicazione dell’art. 211 r.d. n. 12 del 1941), mentre manca nel caso di specie una specifica attribuzione della previsione di favore richiesta dall’istante.

La diversa interpretazione condurrebbe, tra l'altro, all'attribuzione del punteggio incrementale per il magistrato tributario per un periodo di tempo in cui ancora non era stata istituita la magistratura tributaria, come ipotizzata dalla legge n. 130 del 2022. Ne discende che la norma in oggetto non potrebbe, in ogni caso, che limitarsi a trovare applicazione per il periodo in cui è stata istituita la magistratura tributaria professionale come immaginata dal legislatore del 2022.

Tale scelta normativa è senz'altro coerente con il sistema elaborato nella tabella F che permette di operare la selezione non sulla base della mera anzianità senza demerito, come previsto per la graduatoria redatta sulla scorta delle indicazioni contenute nel comma 7 dell'art. 1 della legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii, bensì del servizio prestato negli incarichi indicati sulla base di punteggi che esprimono le attitudini e le capacità professionali acquisite in quanto attribuiscono valori che si differenziano in considerazione del percorso seguito come componente della giurisdizione tributaria.

Il decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., dunque, prevede che la selezione avvenga sulla base di un punteggio normativamente stabilito che pone l'accento sulle pregresse esperienze nella giurisdizione tributaria, e valorizza, in particolare, quelle dirigenziali, cui assegna in modo predeterminato un peso maggiore costituendo indicatori specifici dell'attitudine direttiva e semi-direttiva, così da soddisfare l'esigenza di tenere nel debito conto "le attitudini e capacità professionali ed organizzative acquisite nella giurisdizione tributaria", e consente dunque di elaborare una graduatoria tra aspiranti ritenuti idonei all'incarico non già secondo l'anzianità di servizio *tout court*, come nel caso della graduatoria elaborata tra i transitati, bensì sulla base del servizio prestato nell'ambito della giurisdizione tributaria, valutato nella tabella F tramite l'attribuzione di un punteggio che non consente margini di discrezionalità, incrementato nel caso in cui il candidato abbia lo status di magistrato tributario mediante il coefficiente 1,25.

L'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 della legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii., viceversa, non considera in alcun modo il diverso

peso degli incarichi rivestiti nella giurisdizione tributaria, bensì la semplice anzianità maturata nel ruolo unico “per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità” da sommare all’anzianità maturata nella magistratura di appartenenza nonché, eventualmente, in altra magistratura, e risponde dunque ad una logica diversa da quella sottesa ai criteri di valutazione per il conferimento degli incarichi previsti dall’art. 11 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii che, nel fare esclusivo riferimento ai punteggi stabiliti nella tabella F, opera in modo predeterminato una comparazione tra i candidati attraverso la valorizzazione del servizio prestato in concreto nella giurisdizione tributaria, e consente dunque di elaborare graduatorie che esprimono la specifica idoneità acquisita in termini di attitudini e capacità organizzative nell’ambito esclusivo della giurisdizione tributaria, maggiorata per i magistrati tributari tramite il coefficiente 1,25 in base alla qualifica rivestita e con riferimento al periodo di tempo in cui hanno rivestito la qualifica di magistrato tributario.

In base a queste considerazioni, dunque, ritiene questo Consiglio che l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria debba avvenire, anche per i magistrati tributari, salvo giudizio di demerito, sulla base del servizio prestato all’interno della giurisdizione tributaria con attribuzione dei punteggi stabiliti dalla tabella F moltiplicati, per questi ultimi, per il coefficiente 1,25, per il periodo di tempo in cui hanno svolto un determinato incarico rivestendo la qualifica di magistrato tributario.

La citata tabella F prevede che *“Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1.25”*. La disposizione introduce un punteggio aggiuntivo in relazione allo svolgimento del medesimo incarico da parte di un magistrato tributario, rispetto al giudice tributario, in considerazione del carattere esclusivo dell’attività da questi prestata. Trattandosi di un punteggio aggiuntivo legato allo svolgimento di un determinato incarico

da parte di un magistrato tributario, non può che riferirsi al periodo di tempo in cui il magistrato tributario ha svolto il detto incarico rivestendo la citata qualifica, dovendosi, invece, per il periodo in cui ha rivestito la qualifica di giudice tributario, applicarsi il punteggio previsto dalla medesima Tabella F, in correlazione all'incarico ricoperto. Tale risultato ermeneutico, oltre ad essere conforme al criterio letterale, è coerente con il criterio dell'interpretazione logica, in quanto consente di attribuire il punteggio aggiuntivo in stretta correlazione con l'incarico svolto in una determinata qualifica. La diversa soluzione che prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il magistrato tributario anche per il pregresso periodo in cui ha ricoperto un dato incarico quale giudice tributario appare non coerente con l'intenzione del legislatore, in quanto, da un lato, determina l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in relazione a un'attività non svolta (con una *fiction iuris* di attribuzione di un punteggio aggiuntivo in via retroattiva) e, dall'altro, crea una differenziazione nel punteggio attribuito a due giudici tributari che hanno svolto il medesimo incarico per lo stesso periodo di tempo.

Tale coefficiente attribuisce allo svolgimento di uno degli incarichi previsti nella Tabella F dal magistrato tributario un rilievo maggiore rispetto a quello svolto dal giudice tributario in considerazione del carattere esclusivo dell'attività svolta dal primo, e dev'essere applicato ai "magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis", in relazione e con riferimento all'incarico da questi svolto dal momento dell'acquisto della qualifica di magistrato tributario.

Tutto quanto sopra premesso

DELIBERA

di rispondere al quesito in oggetto nei seguenti termini:

"L'anzianità di cui all'art. 1, comma 7, della legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii. ha rilievo in sede di redazione della graduatoria finale della procedura di interpello per il transito, sia per selezionare i vincitori, in caso di adesione di un numero di candidati maggiore rispetto

ai posti messi a concorso, sia per stabilire la precedenza sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, mentre per l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria assume rilievo esclusivamente il servizio prestato nella giurisdizione tributaria secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F che, per i magistrati, sono moltiplicati per il coefficiente 1,25 da applicare in relazione agli incarichi rivestiti in tale ambito dal momento dell'assunzione della detta qualifica di magistrato tributario".

DISPONE

- Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI".
- La trasmissione della presente delibera:
 - a. al Dipartimento della Giustizia Tributaria - Direzione della Giustizia tributaria;
 - b. all'interessato.

Il Vice Presidente

Firmatario1